Legge regionale 23 aprile 1979 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 09/05/1979

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, sull' istituzione dei consultori familiari.

Art. 7

Il primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:

<<Ogni servizio consultoriale dispone di un gruppo di lavoro comprendente almeno uno psicologo, un sociologo, una ostetrica, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un assistente sanitario. >>